

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 dicembre 2020, n. 349 **Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS" di Bitonto (BA). Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti letto denominata "C.T. Lorusso Cipparoli", sita nel Comune di Giovinazzo (BA) alla S.S. 16 sud km. 788,600.**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche, prorogata con D.D. n. 105 del 07/05/2020 del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 s.m.i. *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* prevede:

- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...);*
 - c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.(...)"*;
- all'art. 8, comma 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime*

domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

- all’art. 24, comma 2 che *“Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.”;*
- all’art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completa la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.*

Il R.R. n. 10 dell’11/04/2017 *“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.”*, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all’art. 10 la *“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”*, collocata nella rete dei servizi sanitari per l’attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, *“di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate istituzionalmente; (...).”*

Con nota prot. n. 151/2018 del 02/05/2018 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”: Domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e contestuale accreditamento per la struttura denominata “C. T. Lorusso Cipparoli”, ubicata in Giovinazzo (Prov. BA) strada statale 16 sud km 788,600.”*, il legale rappresentante della Fondazione *“Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS”* di Bitonto (BA), ai sensi dell’art. 21 del R.R. n. 10/2017 e dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017, ha chiesto a questa Sezione, in relazione alla struttura in oggetto:

“

- 1) *la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, nell’Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 24 utenti;*
- 2) *l’accreditamento istituzionale.”*,

dichiarando:

“

- *che, con Determinazione n° 348 del 22.09.2003 del Dirigente del Settore Sanità Ufficio 5 dell’Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata iscritta, ai sensi dell’art. 10 della L.R.22/96, all’Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell’Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità ricettiva di n°24 utenti; autorizzazione trasferita, per cessione di ramo d’azienda alla “Fondazione Opera*

Santi Medici Cosma e Damiano-Bitonto-ONLUS” con atto dirigenziale, del Dirigente Sezione SGO, numero 13 del 18/01/2018 del registro delle determinazioni;

- *che la percentuale dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all’esercizio è la seguente: Anno 2015:71,84%; Anno 2016: 70,39%; Anno 2017: 70,37%;*
- *che la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori è: mq. 1800.”,*

ed allegandovi:

“

- *titolo attestante l’agibilità della struttura;*
- *titolo di studio accademico del responsabile della struttura;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n° 9.”.*

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/13921 del 25/10/2019 la scrivente Sezione ha comunicato al legale rappresentante della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS”, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Giovinazzo (BA), quanto segue:

“

considerato che:

- *l’art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma di autorizzazione all’esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;*
- *nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio (oltre che le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai sensi dell’art. 21, comma 8 hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture;*
- *l’art. 21, comma 9 prevede che in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, la competente Sezione regionale procederà alla valutazione dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi applicabili esclusivamente nell’ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati”;*

A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- *iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;*
- *in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d’iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;*
- *in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio (...)*

(...);

- *il fabbisogno regolamentare definito dall’art. 1 del R.R. n. 19/2019 per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1,3 p.l. ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione residente nell’intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2019 - 4.029.053 abitanti), è di **n. 524 utenti/posti letto**;*
- *nell’arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del R.R. n. 10 dell’11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell’ambito dell’intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura “terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale”, **n. 24 istanze** di conferma dell’autorizzazione all’esercizio [e*

nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per **n. 502 utenti/posti letto complessivi**;

- pertanto, l'istanza della "Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano-Bitonto-Onlus" di Bitonto per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale in oggetto, è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019;

atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";
- all'art. 8, comma 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. (...).";
- all'art. 9, commi 4 e 5 che:

4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

- a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
- b) estinzione della persona giuridica autorizzata;
- c) rinuncia del soggetto autorizzato;
- d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;
- e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
- d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale

dependente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;

- *all’art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento), comma 1 che “L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;*
- *all’art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:
(...)
e) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...)”;*
- *all’art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- *all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;*
- *all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;*

ritenuta applicabile la previsione dell’art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento, e quindi alla esecuzione della verifica del possesso dei requisiti sia minimi di esercizio sia che ulteriori di accreditamento da parte dell’OTA - Organismo tecnicamente accreditante (all’attualità, nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’OTA, da parte del Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale aziendale diverso rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare), anche all’ipotesi di rilascio della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;

si invita il legale rappresentante della “Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano-Bitonto-Onlus” di Bitonto a trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:

- *autocertificazione del rappresentante legale relativa all’assenza “di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d’identità;*
- *autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;*

- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*

nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invitano:

- *ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti letto denominata "C.T. Lorusso Cipparoli", ubicata in Giovinazzo alla Strada Statale 16 sud km. 788,600, gestita dalla "Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano-Bitonto-Onlus" di Bitonto, finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 24 posti letto denominata "C.T. Lorusso Cipparoli", ubicata in Giovinazzo alla Strada Statale 16 sud km. 788,600, gestita dalla "Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano-Bitonto-Onlus" di Bitonto, finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..".*

Con nota prot. n. 59480/19/06/2020/ASL-FG/N-147/P trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto "Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto- Onlus di Bitonto" - Bitonto - accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti previsti per conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'Art. 24, comma 2 e 29, comma 9, della L.R. 02/05/2017, n. 9 e s.m.i. per la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 24 posti letto denominata "C.T. Lorusso Cipparoli", ubicata in Giovinazzo (BA) S.S. 16 sud km. 788,600. Parere.", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha trasmesso il parere redatto a seguito dei sopralluoghi effettuati dai Tecnici della Prevenzione incaricati, che hanno comunicato quanto segue:

"

- *Vista la nota prot. N. A00_183/13921 datata 25/10/2019, del Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità – Sez. Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia;*
- *Esaminata la documentazione presentata dal Legale Rappresentante della Fondazione;*
- *Effettuato apposito sopralluogo in data 06/02/2020 presso la struttura in oggetto, nel corso del quale si è richiesta ulteriore documentazione atta a stabilire il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in oggetto e a disporre gli interventi atti ad eliminare alcune carenze strutturali*
- *Effettuato ulteriore sopralluogo in data 23/05/2020, da parte dei sopra menzionati Tecnici della Prevenzione (...) nel corso del quale si verificava l'eliminazione delle carenze strutturali e si provvedeva ad acquisire la documentazione richiesta in data 06/02/2020;*
- *Letta e analizzata la documentazione integrativa acquisita nei sopralluoghi effettuati la struttura risulta essere conforme ai requisiti minimi ed ulteriori organizzativi generali, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dai RR. Regionali 3/2205 e 10/2017;*

Pertanto i sottoscritti

Esprimono Parere Favorevole

alla conferma dell'Autorizzazione all'esercizio e al rilascio dell'Accreditamento istituzionale, al Legale rappresentante della "Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano Onlus di Bitonto", con sede legale in Bitonto alla P.zza Aurelio Marena n. 34, per la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con 24 posti letto denominata "C.T. Lorusso Cipparoli", ubicata in Giovinazzo (BA) S.S. 16 sud km 788,600.

Il Responsabile sanitario risulta essere la Dott.ssa Grazia Schinco nata (...) il (omissis), iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi Sez. A della Regione Puglia al n. 1500 dal 12/09/2000.

Tale parere viene rilasciato a condizione che al personale individuato, come da organigramma prima del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, vengano formalizzati contratti e lo stesso venga regolarmente immesso in servizio.

N.B.

Si precisa che sono fatte salve dal presente parere le valutazioni relative all'emergenza anti COVID-19 poiché non oggetto di mandato.”.

Con nota prot. n. A00_183/13337 del 31/08/2020 trasmessa al legale rappresentante della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS”, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Giovinazzo (BA), questa Sezione ha comunicato quanto segue:

“(…) ai fini della conclusione del procedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) denominata “C.T. Lorusso Cipparoli”, ubicata in Giovinazzo (BA) alla S.S. 16 sud km. 788,600 e gestita dalla “Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano” di Bitonto (BA):

- si invita il legale rappresentante della “Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano” di Bitonto (BA) a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B” del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di “plan”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;*
- si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ad integrare, a seguito della trasmissione, da parte della “Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano” di Bitonto, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento di cui sopra, e delle allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, le verifiche effettuate, in relazione ai requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B” del R.R. n. 16/2019;*
- si invita il Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell'ASL BA a trasmettere gli esiti delle verifiche di propria competenza, di cui all'incarico conferito dalla scrivente con la sopra riportata nota prot. n. n. A00_183/13921 del 25/10/2019, in relazione all'autorizzazione all'esercizio della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche con n. 24 posti letto.”.*

Con PEC del 30/09/2020, ad integrazione del sopra riportato parere di cui alla nota prot. n. 59480/19/06/2020 ASL-FG/N-147/P, il SISP – Area Nord della ASL FG ha trasmesso a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS”, la nota prot. n. 92907/30/09/2020 ASL_FG/N_147/P, con la quale i Tecnici della Prevenzione incaricati hanno comunicato quanto segue:

“(…) in riferimento all'incarico di cui alla nota prot. N. A00_183/13921/2019 del 25.10.2019 e successiva richiesta di integrazione prot. n. A00_183/13337/2020 del 31.08.2020, con la quale il Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità – Sez. Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia chiede al Dipartimento di Prevenzione la verifica in oggetto.

Fatto salvo quanto già determinato con parere ASL FG/147/P n. 0058332 – 16/06/2020, in ordine alla conformità dei requisiti organizzativi generali, strutturali e tecnologici specifici previsti dai R.R. 3/2005 e 10/2017.

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dalla fase di PLAN dall'allegato B sez. 1 e 2T del r.R. n. 16/2019 “manuale di accreditamento per le strutture che erogano prestazioni in strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, per persone con dipendenza patologica”.

Esaminata la documentazione di cui sopra e verificato che quanto dichiarato corrisponde ai requisiti ed alle

evidenze così come elaborate dalla Regione Puglia – Servizio QuOTA nel manuale operativo per le strutture di cui trattasi e specificatamente per la fase “Plan”, tanto nel rispetto del R.R. n. 16/2019,

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

- all’accreditamento istituzionale della fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto (BA) Struttura terapeutica-riabilitativa residenziale (per dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti letto denominata “C.T. Lorusso Cipparoli”, ubicata in Giovinazzo (BA) alla S.S. 16 Sud km. 788,600.”.

Con nota prot. n. A00_183/16725 del 10/11/2020 trasmessa al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA e, per conoscenza, al legale rappresentante della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS”, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Giovinazzo (BA), questa Sezione, “atteso che, allo stato, non sono pervenuti gli esiti delle verifiche dei requisiti organizzativi e funzionali, di competenza del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA: ai fini della conclusione del procedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio (e di accreditamento)”, ha sollecitato nuovamente “il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL BA a trasmettere gli esiti delle verifiche di propria competenza, di cui all’incarico conferito dalla scrivente con nota prot. n. A00_183/13921 del 25/10/2019, in relazione all’autorizzazione all’esercizio della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 24 posti letto denominata “C.T. Lorusso Cipparoli”, ubicata in Giovinazzo (BA) alla S.S. 16 sud km. 788,600, e gestita dalla “Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano” di Bitonto (BA).”.

Con nota prot. n. 128345 del 07/09/2020 ad oggetto “nota Regione Puglia A00_183/13921 del 25/10/2019 – verifica possesso requisiti organizzativi e nota Regione Puglia A00_183/13337/2020 del 31/08/2020 – Riscontro.”, trasmessa con PEC in data 11/11/2020 a questa Sezione, al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG e, per conoscenza, al legale rappresentante della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS” ed alla Direzione Generale della ASL BA, il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA ha comunicato, tra l’altro, che:

“(…)

- Il giorno 28.11.2019 il dott. (...) (dirigente medico del SerD di Bari), con l’assistenza del coadiutore amministrativo (...) ha effettuato una visita ispettiva in Giovinazzo presso la CT Lorusso Cipparoli al fine di verificare la compatibilità organizzativa rispetto al r.R. n. 10/2017
- Il sottoscritto (...) (direttore del Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL BARI) ha verificato, tramite controlli telefonici e documentali la persistenza dei requisiti organizzativi rilevati a novembre 2019 e, in più, ha preso atto dell’applicazione da parte della comunità delle norme di prevenzione relative alla pandemia da SARS –COV-2.

Il risultato delle due visite è il seguente:

“(…)

- Elenco del personale con qualifica e tipo di contratto. Personale contrattualizzato con funzioni socio-sanitarie: n. 9 operatori per complessive ore settimanali 284, pari a ore 11,83 per utente in caso di massima utilizzazione della struttura (previste almeno 5 ore in art. 10 del R.R. 10/2017) Il responsabile sanitario è la dottoressa SCHINO Grazia, psicologa.

“(…)

Pertanto si esprime parere favorevole rispetto alle caratteristiche organizzative previste dal regolamento Regionale n. 10 del 2017, art. 10 (Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o Semiresidenziale).”,

allegandovi:

- nota ASL FG prot. n. 58332/16/06/2020 ASL _FG/N_147/P;
- relazione di verifica effettuata il 28/11/2019 dal Dirigente Medico del SerD di Bari;
- elenco nominativo del personale contrattualizzato;
- nota ASL FG prot. n. 59480/19/06/2020/ASL _FG/N_147/P.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare alla Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS” di Bitonto (BA), il cui legale rappresentante è il Sac. Don Vito Piccinonna, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti denominata “C.T. Lorusso Cipparoli”, sita nel Comune di Giovinazzo (BA) alla S.S. 16 sud km. 788,600, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Grazia Schino, nata il (*omissis*), iscritta all’Ordine degli Psicologi Sez. A della Regione Puglia al numero 1500 dal 12/09/2000, con la prescrizione che il personale, così come individuato nell’organigramma presentato dalla Società richiedente, sia immediatamente assunto e immesso in servizio, in ogni caso prima dell’attivazione della struttura, e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Fondazione dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS” di Bitonto (BA), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro*

presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche", dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare alla Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS" di Bitonto (BA), il cui legale rappresentante è il Sac. Don Vito Piccinonna, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti denominata "C.T. Lorusso Cipparoli", sita nel Comune di Giovinazzo (BA) alla S.S. 16 sud km. 788,600, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Grazia Schino, nata il (*omissis*), iscritta all'Ordine degli Psicologi Sez. A della Regione Puglia al numero 1500 dal 12/09/2000, con la prescrizione che il personale, così come individuato nell'organigramma presentato dalla Società richiedente, sia immediatamente assunto e immesso in servizio, in ogni caso prima dell'attivazione della struttura, e con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante della Fondazione dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;

- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS” di Bitonto (BA), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS”, Piazza Aurelio Marena n. 34, Bitonto (BA);
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Giovinazzo (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)